

# Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

dell'8 novembre 2023 (Stato 15 aprile 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 2020<sup>1</sup> sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);  
visto l'articolo 41*b* capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);  
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo (LAsi);  
visto l'articolo 6*a* capoverso 5 della legge del 22 giugno 2001<sup>4</sup> sui documenti d'identità (LDI);  
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale (LPers);  
visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup> (LM);  
visto l'articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>7</sup> sull'energia nucleare (LENu);  
visto l'articolo 20*a* capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007<sup>8</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

**Art. 1**                    **Oggetto**  
(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:

- a. i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;
- b. i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41*b* capoverso 2 LStrI e 6*a* capoverso 2 LDI;
- c. le verifiche dell'affidabilità secondo gli articoli 29*a* LAsi, 20*b* LPers, 14 LM e 20*a* LAEI;

RU 2023 736

- 1    RS 128
- 2    RS 142.20
- 3    RS 142.31
- 4    RS 143.1
- 5    RS 172.220.1
- 6    RS 510.10F
- 7    RS 732.1
- 8    RS 734.7

- d. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
- e. le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
- f. i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU.

<sup>2</sup> Disciplina inoltre:

- a. l'organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. l'attestazione di sicurezza per persone;
- c. la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
- d. il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.

<sup>3</sup> Stabilisce nell'ambito di competenza del Consiglio federale:

- a. le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;
- b. l'attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

## **Art. 2** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. alle autorità assoggettate secondo l'articolo 2 capoverso 1 LSIn;
- b. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>9</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- c. all'esercito;
- d. ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997<sup>10</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA è retta dall'articolo 2 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023<sup>11</sup> sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni esecutive emanate secondo l'articolo 84 capoverso 1 LSIn dalle autorità assoggettate e concernenti:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> RS 172.010.1

<sup>10</sup> RS 172.010

<sup>11</sup> RS 128.1

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

- a. le funzioni che richiedono l'esercizio di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza;
- b. l'attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c. i servizi promotori e i servizi decisorii competenti.

## Sezione 2: Elenchi delle funzioni

### Art. 3 Attribuzione

(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

<sup>1</sup> Per l'Amministrazione federale e le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA<sup>13</sup> valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 1;
- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LAsi: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 2;
- c. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LPers: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 3.

<sup>2</sup> Per l'esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 4;
- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 5.

<sup>3</sup> Per le funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 6.

<sup>4</sup> I progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un'autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d'esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENu. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

### Art. 4 Modifica

Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

<sup>13</sup> SR 172.010

**Art. 5** Pubblicazione, conservazione e comunicazione

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 4 e 6 non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004<sup>14</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

<sup>2</sup> Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

**Art. 6** Verifica dell'aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIn)

<sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l'aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

- a. almeno ogni tre anni;
- b. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

<sup>2</sup> Riferiscono al DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l'articolo 4.

**Sezione 3: Controlli senza elenchi delle funzioni****Art. 7<sup>15</sup>** Controllo straordinario

(art. 29 cpv. 3 LSIn)

Su richiesta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

**Art. 8** Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

<sup>1</sup> Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l'esercizio di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 2 lettera e.

<sup>1bis</sup> Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tiene un elenco delle funzioni cantonali di cui al capoverso 1.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se la persona da controllare è destinata a esercitare un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:<sup>17</sup>

<sup>14</sup> RS 170.512

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>16</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

- a. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;
- b.<sup>18</sup> in tutti gli altri casi: l'incaricato della sicurezza delle informazioni del servizio richiedente di cui all'articolo 2 lettera c dell'ordinanza del 1° maggio 2024<sup>19</sup> concernente l'organizzazione degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale.

**Art. 9** Controllo di affidabilità straordinario da parte dell'IFSN

Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 1 LENU non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all'articolo 3 capoverso 4. L'IFSN decide in merito all'affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all'articolo 24 capoverso 1 LENU e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

- a. un'azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare è stata o è attiva;
- b. una camera di commercio svizzera o estera;
- c. un'autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

**Sezione 4: Attribuzione ai livelli di controllo**

**Art. 10** Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIIn  
(art. 30 LSIIn)

<sup>1</sup> Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIIn:

- a. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;
- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
- c. l'accesso a una zona di sicurezza 1 secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a OSIn<sup>20</sup> o a una zona di sicurezza 2 secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 1990<sup>21</sup> concernente la protezione delle opere militari;
- d. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

<sup>2</sup> Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIIn:

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>19</sup> RS 172.056.15

<sup>20</sup> RS 128.1

<sup>21</sup> RS 510.518.1

- a. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- c. l'accesso a una zona di sicurezza 2 secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b OSIn o a una zona di sicurezza 3 secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari;
- d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:
  - 1. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
  - 2.<sup>22</sup> presso il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs),
  - 3. presso il servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE),
  - 4. presso l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
- e. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015<sup>23</sup> sulle attività informative (LAIN);
- f. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

#### **Art. 11** Verifica dell'affidabilità secondo la LPers

<sup>1</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività secondo l'articolo 20b LPers:

- a. attività di sovranità nazionale secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera a LPers degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all'estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento;
- b. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi;
- c. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), dell'Ufficio federale di giustizia come pure dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in particolare per quanto attiene agli strumenti e ai metodi operativi per combattere i crimini o i delitti come pure all'identità di persone esposte;

<sup>2</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività secondo l'articolo 20b LPers:

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>23</sup> RS 121

- a. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>24</sup> sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- b. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers, il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- c. attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;
- d. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi;
- e. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale di fedpol il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può compromettere seriamente la lotta contro le forme più gravi di criminalità nella sfera di competenza della Confederazione;
- f. attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.

#### **Art. 12** Controlli secondo la LM

<sup>1</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:

- a. attività in uniforme all'estero secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a LM che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell'ambito della diplomazia militare;
- b. attività secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b LM dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi;
- c. controlli di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettera d LM.

<sup>2</sup> Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 103 capoverso 3 lettera d LM per gli aspiranti può essere richiesto soltanto se:

- a. per la nuova funzione sussiste un motivo di controllo secondo il capoverso 1 o l'articolo 10; e
- b. è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSIn.

<sup>3</sup> Su richiesta del Comando Istruzione, sono sottoposti a una valutazione del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM:

- a. tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
- b. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
- c. i militari per i quali è stato segnalato il sospetto che:

<sup>24</sup> RS 172.220.111.3

1. potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2. essi o terzi potrebbero abusare dell'arma personale.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva, le procedure di controllo hanno luogo durante il reclutamento.

#### **Art. 13**            Controlli di affidabilità secondo la LENU

<sup>1</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU delle seguenti persone:

- a. persone che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b. persone che svolgono attività che, nel caso di esercizio infedele, possono seriamente compromettere il rispetto dei fondamentali obiettivi di protezione di cui all'articolo 1 lettera d dell'ordinanza del DATEC del 17 giugno 2009<sup>25</sup> sull'ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari;
- c. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, in particolare il personale di guardia.

<sup>2</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.

#### **Art. 14**            Verifiche dell'affidabilità secondo la LAEL

<sup>1</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l'articolo 18 LAEL per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d'approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.

<sup>2</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.

### **Sezione 5: Esecuzione**

#### **Art. 15**            Servizi promotori e servizi decisori

(art. 31 cpv. 1 LSI<sup>n</sup>)

<sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.

<sup>25</sup> RS 732.112.2

<sup>2</sup> Se è responsabile della nomina o dell'attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.

<sup>3</sup> Se sulla base dell'articolo 53 capoverso 2 LSIn si rinuncia alla procedura di sicurezza relativa alle aziende, il mandante è il servizio promotore e decisore.

<sup>4</sup> Per i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un'autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d'esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari sono il servizio promotore e decisore. L'IFSN emana direttive per la valutazione del rischio per la sicurezza da parte dei servizi decisori.<sup>26</sup>

<sup>5</sup> Per verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20a LAEL la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.

<sup>6</sup> Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e i servizi decisori. Se un Cantone non designa alcun servizio promotore, l'unità amministrativa della Confederazione responsabile dell'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è responsabile dell'avvio del controllo.<sup>27</sup>

<sup>7</sup> Il servizio promotore è tenuto a fornire la prova del consenso all'esecuzione dei controlli se il sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIn non fornisce tale prova.

## **Art. 16** Servizi specializzati CSP

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

<sup>1</sup> I servizi specializzati CSP sono:

- a. il Servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (Servizio specializzato CSP CaF);
- b. il Servizio specializzato CSP del DDPS (Servizio specializzato CSP DDPS).

<sup>2</sup> Il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS).<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Il Servizio specializzato CSP CaF è competente del controllo delle seguenti persone:

- a. persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale, ad eccezione delle funzioni all'interno della Cancelleria federale;
- b. supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
- c. persone elette o nominate dalla direzione suprema delle altre autorità assoggettate e che le sono direttamente subordinate;

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

d. impiegati della SEPOS.<sup>29</sup>

<sup>4</sup> Il Servizio specializzato CSP DDPS è competente di tutti gli altri controlli.<sup>30</sup>

<sup>5</sup> Se in occasione del controllo di una determinata persona vi sono motivi per supporre che possa esistere un conflitto di interessi che non può essere risolto in modo soddisfacente attraverso la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>31</sup> sulla procedura amministrativa, i servizi specializzati CSP decidono di comune accordo in merito all'attribuzione della competenza.<sup>32</sup>

#### **Art. 17** Verifica delle condizioni per il controllo

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

<sup>1</sup> Dopo l'avvio di un controllo i servizi specializzati CSP verificano se le seguenti condizioni formali sono soddisfatte:

- a. la relativa funzione è contenuta nell'elenco delle funzioni oppure le condizioni di cui all'articolo 7 o 8 sono soddisfatte;
- b. il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;
- c. la persona da controllare ha dato il proprio consenso all'esecuzione del controllo, se ciò è necessario;
- d. sono disponibili tutte le informazioni sulla persona da controllare che sono necessarie per la raccolta dei dati e per la gestione della procedura.

<sup>2</sup> In caso di ripetizione straordinaria di un controllo, i servizi specializzati CSP verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.

<sup>3</sup> Se una delle condizioni non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.

#### **Art. 18** Collaborazione

(art. 32 cpv. 3 LSIn)

<sup>1</sup> La persona da controllare deve in particolare:

- a. presentare i documenti e i dati utili al controllo;
- b. fornire informazioni in modo veritiero.

<sup>2</sup> Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante sia stata ammonita, se ne può tenere conto nella valutazione del rischio.

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>31</sup> RS 172.021

<sup>32</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

**Art. 19** Raccolta dei dati

(art. 27 e 34 LSIIn)

- <sup>1</sup> I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati di cui all'allegato 7.
- <sup>2</sup> Un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIIn è effettuata presso le seguenti persone:<sup>33</sup>
- a.<sup>34</sup> persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale;
  - b.<sup>35</sup> supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
  - c. le persone che esercitano o che sono destinate a esercitare una funzione presso uno dei seguenti organi:
    - 1. SIC,
    - 2. autorità d'esecuzione cantonale secondo l'articolo 9 LAIn<sup>36</sup>,
    - 3.<sup>37</sup> SIM e SPPEs,
    - 4.<sup>38</sup> ...
    - 5. AVI-AIn,
    - 6. fedpol,
    - 7. servizi specializzati CSP;
  - d. le persone che, in quanto impiegati della Confederazione, devono trattare informazioni classificate «segreto» e:
    - 1. possono avere una conoscenza approfondita di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure
    - 2. svolgono compiti di vigilanza e di coordinamento concernenti funzioni secondo la lettera c;
  - e. le persone per le quali, in virtù di un trattato internazionale, è prescritta un'audizione.

<sup>3</sup> In caso di ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone i servizi specializzati CSP possono rinunciare all'audizione se i dati disponibili sono sufficienti per la valutazione del rischio per la sicurezza.

<sup>4</sup> Un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 3 LSIIn o l'articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>36</sup> RS 121

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>38</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del 14 mar. 2025, con effetto dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

- a. specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;
- b. istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;
- c. precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;
- d. altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.

<sup>5</sup> I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l'ausilio di strumenti audiovisivi.

**Art. 20** Assistenza amministrativa  
(art. 35 LSI<sup>n</sup>)

<sup>1</sup> Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all'estero trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:

- a. indicando le fonti dei dati;
- b. valutando l'affidabilità dei dati e delle fonti.

<sup>2</sup> Sono considerati rilevanti sotto il profilo della sicurezza secondo l'articolo 35 capoverso 2 LSI<sup>n</sup> tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza.

**Art. 21** Raggruppamento di procedure di controllo

<sup>1</sup> Se un'attività è soggetta a diversi controlli di cui all'articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un'unica procedura di controllo.

<sup>2</sup> Se l'attività è attribuita a diversi livelli di controllo, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato.

<sup>3</sup> Se la responsabilità del controllo spetta sia al Servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal Servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM, che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.

<sup>4</sup> Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSI<sup>n</sup> il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.

**Art. 22** Condizioni  
(art. 39 cpv. 1 lett. b LSI<sup>n</sup>)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

- a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:
  1. dati relativi a rapporti personali con terzi,
  2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,

3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,
  4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;
- b. sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza;
  - c. adottare misure secondo l'articolo 25 LPers;
  - d. applicare misure concernenti il possesso dell'arma personale, se la persona da controllare è soggetta all'obbligo di leva oppure se è un militare;
  - e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

**Art. 23**            Comunicazione

(art. 40 LSIn)

<sup>1</sup> Se per una persona sussistono diversi motivi di controllo e in occasione di un controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti. È fatto salvo l'articolo 25 capoverso 2.

<sup>2</sup> I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se esistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all'obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

- a. seri segni o indizi secondo l'articolo 113 capoverso 1 LM;
- b. segni o indizi per un'idoneità al servizio militare limitata, un'inidoneità al servizio militare oppure un'incapacità alla funzione;
- c. seri segni o indizi che essi possano mettere in pericolo loro stessi o terzi.

<sup>3</sup> I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere trasmesse le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

**Sezione 6: Conseguenze della dichiarazione****Art. 24**            Comunicazione della decisione in merito all'esercizio dell'attività

(art. 41 LSIn)

<sup>1</sup> Il servizio decisore comunica la propria decisione in merito all'esercizio dell'attività (art. 41 cpv. 2 LSIn) alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese.

<sup>2</sup> Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn si presume l'ammissione a esercitare l'attività. Il servizio decisore può rinunciare alla relativa comunicazione.

**Art. 25**            Uso plurimo di una dichiarazione  
(art. 42 LSI<sup>n</sup>)

<sup>1</sup> Se una persona è già in possesso di una dichiarazione di sicurezza valida rilasciata in occasione di un controllo precedente secondo l'articolo 1 capoverso 1, il servizio decisore oppure, se il Consiglio federale è il servizio decisore, il dipartimento richiedente può rinunciare a una nuova valutazione se:<sup>39</sup>

- a. alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e
- b. non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.

<sup>2</sup> I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:

- a. questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti a un livello di controllo inferiore; o
- b. l'interesse pubblico di cui all'articolo 1 capoverso 2 LSI<sup>n</sup> è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.

**Art. 26**            Ripetizione ordinaria  
(art. 43 cpv. 1 e 2 LSI<sup>n</sup>)

<sup>1</sup> Se è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSI<sup>n</sup>, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:

- a. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 10 anni;
- b. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 5 anni.<sup>40</sup>

<sup>1bis</sup> Se è stata rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSI<sup>n</sup>, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:

- a. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 5 anni;
- b. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 3 anni.<sup>41</sup>

<sup>2</sup> Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.

<sup>3</sup> Per funzioni dell'esercito e della protezione civile il controllo di sicurezza di base non è sottoposto a ripetizione ordinaria se si prevede che la persona da controllare continui a esercitare la funzione per meno di cinque anni.

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>41</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>4</sup> Le valutazioni del potenziale di pericolo e di abuso di cui all'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM non sono sottoposte a ripetizione ordinaria.

**Art. 27** Ripetizione straordinaria

(art. 43 cpv. 3 LSIIn)

<sup>1</sup> Se ha motivo di presumere che dall'ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.

<sup>2</sup> Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell'ultimo controllo siano venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.

**Art. 28** Effetto della ripetizione

(art. 43 LSIIn)

Fino alla nuova decisione ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSIIn, la decisione precedente rimane valida.

**Art. 29** Tutela giurisdizionale

(art. 44 cpv. 3 LSIIn)

I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.

**Art. 30** Attestazione di sicurezza

(art. 48 lett. c LSIIn)

<sup>1</sup> La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Un'attestazione di sicurezza è rilasciata su richiesta se:

- a. è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
- b. la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l'attività; e
- c. è possibile comprovare che la persona in questione è stata istruita per esercitare l'attività.

<sup>3</sup> Se non fa parte dell'Amministrazione federale e non necessita dell'attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.

## Sezione 7: Trattamento dei dati personali

**Art. 31**            Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati  
(art. 48 lett. d LSIIn)

<sup>1</sup> Il Servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIIn e dei dati in esso contenuti.

<sup>2</sup> La responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati secondo l'articolo 45 capoverso 5 LSIIn che sono trattati al di fuori del sistema d'informazione spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.

<sup>3</sup> I dati possono essere utilizzati esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone.

**Art. 32**            Controllo periodico del trattamento dei dati personali  
(art. 48 lett. e LSIIn)

Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d'informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.

## Sezione 8: Disposizioni esecutive

**Art. 33**            Gestione elettronica degli affari  
(art. 48 lett. a LSIIn)

<sup>1</sup> Le relazioni d'affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono, per quanto possibile, per via elettronica.<sup>42</sup>

<sup>2</sup> Le persone che non sono impiegate presso la Confederazione possono chiedere che le relazioni d'affari con loro avvengano in forma cartacea.

<sup>3</sup> I servizi specializzati CSP possono utilizzare piattaforme di notifica e registri d'identità autorizzati.

**Art. 34**            Riscossione di emolumenti

<sup>1</sup> Per l'esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.

<sup>2</sup> È applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.

<sup>3</sup> Per i CSP ai sensi della LSIIn e per le verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20b LPers non sono riscossi emolumenti.

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).

<sup>4</sup> Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>43</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

**Art. 35**                    Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni  
(art. 86 cpv. 4 LSIIn)

<sup>1</sup> I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni del Servizio specializzato CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:

- a. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli secondo la presente ordinanza;
- b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
- c. hanno concluso con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

<sup>2</sup> L'accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:

- a. il numero di controlli da effettuare;
- b. i servizi promotori e decisori presso il Cantone;
- c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

<sup>3</sup> L'ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l'OgeEm<sup>44</sup>.

## Sezione 9: Disposizioni finali

**Art. 36**                    Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 8.

**Art. 37**                    Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La LSIIn e la presente ordinanza si applicano alle valutazioni ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. I servizi specializzati CSP verificano in collaborazione con i servizi promotori se le condizioni per l'esecuzione dei controlli continuano a essere soddisfatte.

<sup>2</sup> Durante il periodo transitorio secondo l'articolo 90 capoverso 3 LSIIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:

- a. controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;

<sup>43</sup> RS 172.041.1

<sup>44</sup> RS 172.041.1

- b. controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.

<sup>3</sup> Per le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un primo controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, occorre avviare il necessario controllo entro sei mesi. Il servizio decisore stabilisce se la persona può continuare a esercitare le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in attesa della decisione di cui all'articolo 41 capoverso 2 LSIn. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

<sup>4</sup> I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete sulla base del diritto privato prima e fino a un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:

- a. controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;
- b. controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.

#### **Art. 38**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

*Allegato I*<sup>45</sup>  
(art. 3 cpv. 1 lett. a)

## **Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI**

*Elenco non pubblicato*

<sup>45</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'art. 6 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 1 lett. b)

### **Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LAsi**

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base
SEM, amb. dir. AS/div. Analisi e servizi	Interpreti	x
SEM, amb. dir. AS/div. Analisi e servizi	Traduttori	x

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 1 lett. c)

## Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LPers

### 1. Al livello di «controllo di sicurezza di base»:

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c

#### 1. Cancelleria federale

*Nessuna*

#### 2. DFAE

Segreteria di Stato, Rappresentanze all'estero

Carriera Diplomazia

x

Carriera KBF

x

Carriera Cooperazione internazionale

x

Personale specializzato trasferibile

x

#### 3. DFI

*Nessuna*

#### 4. DFGP

UFG,  
Estradizioni

Co-Capo AUSL

x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Specialista per le ricerche internazionali di persone			X
	Giurista			X
	Collaboratore specializzato			X
	Segretario			X
	Capo suppl. AUSL			X
UFG, Assistenza giudiziaria internazionale	Capo IRH , Vicedirettore			X
	Assistente dell'Ambito direzionale			X
	Procuratore di collegamento presso Eurojust (NL)			X
UFG, Trattati internazionali	Capo INTV			X
	Giurista			X
	Capo suppl. INTV			X
UFG, Assistenza giudiziaria I	Capo RH I			X
	Capo suppl. RH I			X
	Esperto Economia e Finanze			X
	Giurista			X
	Collaboratore specializzato, Assistente			X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 epv. I OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
UFG, Assistenza giudiziaria II	Capo RH II, Capo suppl. IRH			X
	Capo suppl. RH II			X
	Responsabile per le domande di assistenza giudiziaria			X
	Giurista			X
	Segretario			X
UFG, Protezione internazionale dei diritti dell'uomo	Capo IMRS / Agent du Gouvernement	X		
UFG, Trova Services (TS)	Aiuto			X
	Specialista TROVA I			X
	Specialista TROVA II			X
	Capo TS			X
	Collaboratore specializzato			X
	Capo suppl. TS, Specialista TROVA II			X
UFG, Infostar	Capo FIS			X
	Collaboratore specializzato II			X
	Capo suppl. FIS / Gestione dei requisiti			X
UFG, Casellario giudiziale	Capo SSR			X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Capo suppl. SSR			
	Giurista			X
	Specialista I VOSTRA			X
	Specialista II VOSTRA			X
	Segretario			X
	Collaboratore specializzato I VOSTRA			X
	Collaboratore specializzato II VOSTRA			X
UFG, Settore Informatica del diritto	Responsabile dell'applicazione VOSTRA			X
	Responsabile dell'applicazione VOSTRA Interfacce			X
<b>5 DDPS</b> <i>Nessuna</i>				
<b>6. DFF</b> AFF, Tesoreria federale	Collaboratori Frontoffice Tesoreria		X	
	Collaboratori Backoffice Tesoreria		X	
	Collaboratori Cassa di risparmio del personale federale		X	

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 epv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
AFF, Finanze e contabilità della Confederazione	Capo Contabilità centrale		X	
	Collaboratori Gestione dei pagamenti		X	
AFF, Swissmint	Direttore		X	
	Capo Sistemi di gestione		X	
	Capo Marketing e vendita		X	
	Specialista Amministrazione / Marketing		X	
	Specialista Design delle monete / Laboratorio d'incisione		X	
	Capo tecnologia		X	
	Specialista produzione strumenti		X	
	Specialista produzione		X	
UFPER, Servizio finanziario	Capo servizio finanziario		X	
UDSC, Pianificazione e gestione, Ambito direzionale	Capo Pianificazione e gestione			X
UDSC, Pianificazione e gestione, Programmi/DaziT/ Informatica	Capo ICT COO			X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 epv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
UDSC, Pianificazione e gestione, Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio	Capo Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio, CIO			X
	Incaricato per la protezione dei dati UDSC			X
	Incaricato della sicurezza informatica UDSC (ISBO)			X
UDSC, Basi	Capo Basi			
UDSC, Basi, Aiuto alla condotta	Capo Aiuto alla condotta			X
UDSC, Basi, Sicurezza dei confini	Capo Sicurezza dei confini			X
	Capo Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza			X
	Specialista Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza			X
	Capo Sistemi di controllo dei confini			X
	Specialista Sistemi di controllo dei confini			X
	Capo Sicurezza delle merci			X
	Esperto Frontex Attaché	X		X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi / Analisi dei rischi	Capo Business Intelligence & Analytics			X
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Servizio dati	Capo Servizio dati			X
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Informazioni e Situazione	Capo Informazioni e situazione e suppl.			X
	Capo Gestione delle informazioni			X
	Esperto Gestione delle informazioni			X
	Capo Situazione e suppl.			X
	Esperto Situazione			X
	Capo Sistema di rete d'informazione			X
	Attaché UDSC	X		X
	Ufficiale di collegamento fedpol			X
	Ufficiale di collegamento Sistema di rete d'informazione			X
	Ufficiale di collegamento NDB			X
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Analisi dei rischi	Capo Analisi dei dati e dei rischi			X
	Capo Analisi dei rischi			

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Capo Money			X
	Esperto Money			X
	Capo Security			X
	Esperto Security			X
	Capo Safety			X
	Esperto Safety			X
	Capo Analisi dei rischi livelli regionali			X
	Specialista Analisi dei rischi livelli regionali			X
	Specialista Analisi dei rischi livelli regionali e suppl.			X
UDSC, pers. pen.	Capo Perseguimento penale			X
UDSC, pers. pen., INVE	Capo Raccolta informazioni e Inchieste preliminari			X
	Esperto cooperazione doganale e di polizia			X
	Persona di collegamento UDSC (Europol)	X		X
	Capo Raccolta informazioni			X
	Ispettore in informatica forense			X
	Ispettore OSINT e analisi di rete			X
	Capo inchieste preliminari			X
	Capo inchieste preliminari e suppl.			X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 epv. I OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Ispettore inchieste preliminari			X
UDSC, pers. pen., CIM	Capo Comando d'intervento mobile (CIM) Helvetia			X
	Capo suppl. CIM			X
	Capo coordinamento degli impieghi CIM			X
	Capo gruppo CIM			X
	Responsabile delle attrezzature CIM			X
	Specialista osservazione CIM			X
	Capo gruppo tecnologia CIM			X
	Specialista tecnologia CIM			X
UDSC, pers. pen., Antifrode doganale	Capo Antifrode doganale			X
	Capo antifrode doganale e suppl.			X
	Assistente antifrode doganale			X
	Capo gruppo inchieste antifrode doganale			X
	Capo gruppo inchieste antifrode doganale e suppl.			X
	Ispettore antifrode doganale			X
UDSC, supp	Capo supporto			X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
UDSC, OP, Ambito direzionale Operazioni	Capo Operazioni			X
	Capo Stato maggiore Operazioni			X
	Coordinatore Tiger/ Operazioni Fox			X
UDSC, OP, livello regionale	Capo livello regionale			X
UDSC, OP, livello locale	Capo livello locale			X
PUBBLICA, Contabilità	Specialista Contabilità		X	
	Capo suppl. Contabilità		X	
PUBBLICA, Immobili	Capo Immobili		X	
	Capo suppl. Immobili		X	
	Manager del portafoglio		X	
PUBBLICA, Gestione portafoglio	Manager del portafoglio		X	
	Senior Manager del portafoglio		X	
PUBBLICA, Private Markets	Specialista Private Markets		X	

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 11 epv. I OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
PUBBLICA, Operations, Risk & Compliance	Collaboratore specializzato ORC		X	
	Capo suppl. ORC		X	
PUBBLICA, Asset Management	Capo Asset Management		X	
<b>7. DEFR</b>				
SEFRI	Distaccati	X		
SEFRI, Affari spaziali	Capo		X	
	Responsabile di gruppo		X	
	Consulente scientifico/a, responsabile del programma		X	
<b>8. DATEC</b>				
<i>Nessuna</i>				

**2. Al livello di «controllo di sicurezza ampliato»:**

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)	
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f		
<b>1. Cancelleria federale</b>									
CaF, Servizio specializzato CSP	Capo Servizio specializzato CSP CaF							X	X
CaF, Servizio specializzato CSP	Risk Profiler							X	X
CaF, Settore TDT	Delegato del Consiglio federale alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC	X							X
CaF, Settore Consiglio federale	Vicecancelliere	X							X
CaF, Settore comunicazione e strategia	Vicecancelliere	X							X
<b>2. DFAE</b>									
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	X							X
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		X						X
	Capimissione	X							X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
<b>3. DFI</b>								
In generale	Segretario generale e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
<b>4. DFGP</b>								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale suppl., Segretario di Stato suppl. e direttori d'ufficio suppl.		x					x
Servizio ÜPF	Direttore			x				
SIR	Direttore			x				
IGE	Direttore			x				
RAB	Direttore			x				
METAS	Direttore			x				
<b>5. DDPS</b>								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
SEPOS	Personale del Servizio specializzato CSP DDPS						X	X
	Capo Gestione e coordinamento	X						X
Aggruppamento Difesa, SM Es	CEs	X						X
	Capo SM Es	X						X
	CSM CEs	X						X
	CSMIO							X
	C Pianificazione dell'esercito / sost C SM Es	X	X					X
	AUSA CEs	X						X
	Capoprogetto Comando Ciber	X						X
	AUS Centro di politica di sicurezza di Ginevra	X						X
	Collab impieghi spec / pront mil C DDPS	X						X
	Sen mil rappresentative to NATO	X						X
	Capo Relazioni internazionali D	X						X
	AD (AUS)	X						X
Aggruppamento Difesa, Comando Operazioni	Capo Cdo Operazioni	X						X

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	Sostituto capo Comando Operazioni	x	x					x
	Capo di stato maggiore Comando Operazioni	x						x
	Capo SIM & SPPEs	x						x
	Cdt FT	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 1	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 4	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 11	x						x
	Comandante divisione territoriale 1	x						x
	Sost cdt div ter 1 / cdt PdG	x						x
	CSM QG / capo Istr div ter 1	x						x
	Cdt Ufficio coord 1	x						x
	Comandante divisione territoriale 2	x						x
	Sostituto comandante div ter 2	x						x
	Comandante divisione territoriale 3	x						x
	Sostituto comandante div ter 3	x						x
	Comandante divisione territoriale 4	x						x
	Sostituto comandante div ter 4	x						x
	Cdt FA	x						x
	Sost cdt FA	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	Comandante br DTA 33	x						x
	Comandante polizia militare	x						x
	Chief of Staff	x						x
	Capo delegazione	x						x
Aggruppamento Difesa, Base logistica dell'esercito (BLEs)	Capo BLEs	x						x
	Sost C BLEs	x	x					x
	Capo Sanità militare / med C Es	x						x
Aggruppamento Difesa, Comando Ciber	C Cdo Ciber	x						x
	Cdt br aiuto cond 41	x						x
Aggruppamento Difesa, Comando Istruzione (Cdo Istr)	Cdt Scuola di stato maggiore generale	x						x
	Cdt ISQE / sost C Istruzione	x						x
	Cdt Accademia militare	x						x
	Cdt Scuola centrale	x						x
	Cdt Formazione d'addestramento del genio / del salvataggio / NBC	x						x
	Cdt Formazione d'addestramento della logistica	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	Cdt Formazione d'addestramento dei blindati / dell'artiglieria	x						x
	Capo Personale dell'esercito	x						x
	Capo Cdo Istruzione / sost CEs	x	x					x
AVI-AIn	Capo dell'AVI-AIn			x				
<b>6. DFF</b>								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
UFPER, Gestione del personale	Capo Gestione del personale e preventivazione				x			
CDF	Direttore			x				
PUBLICA	Direttore			x				
<b>7. DEFR</b>								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
UFAG	Persone costantemente attive per l'UFAG all'estero				X			
SECO, Direzione promozione della piazza economica	Direttore	X						X
Settore dei PF, Consiglio dei PF	Presidente			X				
Settore dei PF, PF di Zurigo	Presidente			X				
Settore dei PF, PF di Losanna	Presidente			X				
Settore dei PF, PSI	Direttore			X				
Settore dei PF, EMPA	Direttore			X				
Settore dei PF, WSL	Direttore			X				
Settore dei PF, Eawag	Direttore			X				

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
<b>8. DATEC</b>								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x					x	
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x				x	

*Allegato 4<sup>46</sup>*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Funzioni dell'esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI**

*Elenco non pubblicato*

<sup>46</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 5*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

## **Funzioni dell'esercito soggette a una verifica dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM**

### **Al livello di «controllo di sicurezza di base»:**

Organizzazione	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 12 cpv. 1 lett. a e b OCSP)	
		lett. a	lett. b
SM Es	AD in formazione (esclusi AUS)	x	
	Addetto alla difesa e sost	x	

*Allegato 6<sup>47</sup>*  
(art. 3 cpv. 3)

## **Funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEI**

*Elenco non pubblicato*

<sup>47</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 7*  
(art. 19 cpv. 1)

## **Raccolta e trattamento di dati**

### **1. Dati che possono essere raccolti e trattati a tutti i livelli di controllo:**

- a. Dati sull'identità della persona da controllare, in particolare:
  1. cognome, cognome da nubile/celibe e nomi,
  2. soprannome, alias, pseudonimo e nome utente,
  3. indirizzi,
  4. data di nascita,
  5. sesso biologico e identità sessuale,
  6. numeri di telefono (rete fissa e rete mobile),
  7. indirizzi e-mail (professionale e privato),
  8. numero AVS e, per gli stranieri, rispettivi numeri d'identificazione,
  9. dati della carta d'identità e del passaporto,
  10. nazionalità,
  11. naturalizzazioni e revoche della cittadinanza,
  12. luogo d'origine,
  13. luogo di nascita,
  14. account sui social media / affiliazioni.
  
- b. Dati sulla condotta di vita della persona da controllare, in particolare:
  1. carriera scolastica,
  2. formazioni,
  3. carriera professionale e attività, compreso il dossier personale,
  4. occupazioni accessorie,
  5. carriera nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile,
  6. hobby e attività nel tempo libero,
  7. attività a titolo onorifico,
  8. credenze o attività religiose,
  9. opinioni filosofiche,
  10. opinioni o attività politiche,
  11. opinioni o attività sindacali,
  12. durata del soggiorno in Svizzera o in Stati terzi,
  13. luoghi di domicilio e indirizzi precedenti.
  
- c. Dati sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare della persona da controllare, in particolare:
  1. stato civile,
  2. sfera intima e sessualità,

3. rapporto con la famiglia,
  4. identità dei genitori,
  5. cerchia di amici.
- d. Dati in merito alla relazione con l'estero della persona da controllare, in particolare:
1. soggiorni all'estero,
  2. relazioni d'affari,
  3. relazioni personali e contatti internazionali,
  4. interrelazioni finanziarie all'estero.
- e. Dati sulla salute della persona da controllare, in particolare:
1. malattie / menomazioni fisiche e psichiche,
  2. consumo di sostanze stupefacenti e di alcol come pure di sostanze di ogni genere che alterano la coscienza,
  3. dipendenze,
  4. medicinali.
- f. Dati finanziari della persona da controllare, in particolare:
1. reddito e patrimonio,
  2. prestazioni assistenziali,
  3. ipoteche e crediti,
  4. debiti,
  5. investimenti finanziari e investimenti in generale.
- g. Dati su procedimenti e sanzioni di diritto civile, amministrativo, penale minore o penale che coinvolgono la persona da controllare, in particolare:
1. esecuzioni e fallimenti,
  2. inchieste penali,
  3. sentenze penali,
  4. dati di esecuzione,
  5. inchieste amministrative,
  6. cause e procedimenti legali,
  7. mediazione,
  8. divieti di accedere ad aree determinate,
  9. ritiri di armi e revoche di documenti,
  10. confische e sequestri.
- h. Dati su fattori di rischio riscontrati sinora nel quadro di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza esercitata dalla persona da controllare.

- i. Dati su terzi / persone di riferimento della persona da controllare, in particolare:
  - 1. dati secondo le lettere a–g sul coniuge o partner come pure sulla cerchia familiare e sulla cerchia di amici più intimi, se questi dati secondo l'articolo 34 capoverso 3 LSIn sono indispensabili ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza,
  - 2. committente e suo indirizzo,
  - 3. datore di lavoro e partner commerciali.
- j. Dati ottenuti da un'audizione orale e/o scritta della persona da controllare se:
  - 1. sulla base dei dati raccolti risultano indizi concreti di un rischio per la sicurezza, oppure
  - 2. non sono disponibili i dati necessari per una valutazione relativi a un periodo di tempo sufficiente.
- k. Dati ottenuti dalle seguenti fonti:
  - 1. dal casellario giudiziale: tutti i dati,
  - 2. dalle autorità civili e militari preposte all'esecuzione delle pene e delle misure: tutti i dati,
  - 3. da organi della Confederazione attingendo dai seguenti sistemi e registri:
    - dati del sistema d'informazione sulle armi ARMADA
    - dati del sistema d'informazione HOOGAN
    - dati del sistema d'informazione NES
    - dati del registro nazionale di polizia
    - dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL
    - dati dei sistemi d'informazione del SIC e del SIM
    - dati del registro SIAC
    - dati dello JORASYS
    - dati dei sistemi d'informazione dell'UDSC
    - dati del registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione
    - dati del PISA
    - dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva
    - dati per la valutazione dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio militare delle persone soggette all'obbligo di leva, di prestare servizio militare e di prestare servizio di protezione civile come pure di civili che vengono chiamati a svolgere un impiego a tempo determinato nell'esercito
    - dati dell'esercito e dell'amministrazione militare in merito a persone soggette all'obbligo di leva e a militari,
  - 4. da organi di sicurezza della Confederazione, dal SIC, da organi dell'esercito: tutti i dati,
  - 5. da altri organi della Confederazione: tutti i dati necessari per la valutazione del rischio per la sicurezza,
  - 6. dai registri e dagli atti degli organi di sicurezza dei Cantoni come pure della polizia: tutti i dati,

7. dai registri delle autorità di esecuzione e fallimento: tutti i dati,
8. dagli atti dei controlli precedenti: tutti i dati che risalgono a non più di dieci anni prima e che non sono ancora stati archiviati o distrutti in conformità all'articolo 47 LSIn,
9. da fonti pubblicamente accessibili, in particolare:
  - su Internet: dati che sono accessibili a qualsiasi utente di Internet dopo aver creato un account, pagato una quota d'iscrizione oppure dopo aver sottoscritto un abbonamento
  - sui social media: dati che sono accessibili a qualsiasi utente senza aver preso personalmente contatto con un altro utente
  - sui media non elettronici: dati che sono accessibili a qualsiasi utente con o senza abbonamento per utenti e quota d'iscrizione.

**2. Dati che possono inoltre essere raccolti e trattati al livello di «controllo di sicurezza ampliato»:**

- a. da autorità fiscali federali e cantonali: tutti i dati;
- b. dai registri dei controlli degli abitanti: tutti i dati;
- c. da istituti finanziari e banche secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera c LSIn: tutti i dati;
- d. mediante un'audizione orale o scritta della persona da controllare: tutti i dati.

*Allegato 8*  
(art. 36)

## Abrogazione e modifica di altri atti normativi

### I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 4 marzo 2011<sup>48</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
2. l'ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 2011<sup>49</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
3. l'ordinanza del DEFR del 2 novembre 2011<sup>50</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
4. l'ordinanza del DDPS del 12 marzo 2012<sup>51</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
5. l'ordinanza del DFAE del 14 agosto 2012<sup>52</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
6. l'ordinanza del DATEC del 15 febbraio 2013<sup>53</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
7. l'ordinanza del DFGP del 26 giugno 2013<sup>54</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
8. l'ordinanza del DFI del 12 agosto 2013<sup>55</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
9. l'ordinanza del 9 giugno 2006<sup>56</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

48 [RU 2011 1031, 5903 cifra III 1; 2012 1153, 3631 cifra I 1, 3765, 5527 art. 15 n. 1, 6669 art. 25 n. 1; 2013 3041 cifra I 1; 2014 4567 cifra II; 2016 1785 all. n. 1; 2017 4151 all. 4 cifra II 1, 4231 all. n. 1; 2020 5893 all. n. 1; 2021 589; 2022 568 all. 2 cifra II 1, 698 all. 10 cifra II 1; 2023 133 all. n. 1]

49 [RU 2011 6077; 2022 118]

50 [RU 2011 4999; 2013 1335]

51 [RU 2012 1161, 1597]

52 [RU 2012 4241]

53 [RU 2013 765]

54 [RU 2013 2633]

55 [RU 2013 2675]

56 [RU 2006 2481; 2008 5747 all. n. 16; 2011 1031 all. 3 n. 6]]

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2023** 736.